

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO DI TITTI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA CANDELARO 9

Numero REA: FG - 260261

Codice fiscale: 03614980716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Foggia la società cooperativa denominata

"COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO DI TITTI".

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo nell'ambito del comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilatrecenta (31.12.2030) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi, ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, nel settore della istruzione e formazione con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno della famiglia e della infanzia, assicurando così migliori condizioni di vita, di crescita morale e materiale e per prevenire ridurre e rimuovere situazioni di bisogno o disagio.

La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro del settore in cui opera ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni, in modo che possano conseguire, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali.

La società cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative

dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'art.2523 cod.civ. la condizione di prevalenza della mutualità

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed oggetto e pertanto di accedere alle opportunità di lavoro che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie decise dall'organo amministrativo

I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi ed avvalersi anche delle prestazioni lavorative di non soci.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa attraverso la gestione di scuole per l'infanzia intende rendere servizi educativi e sociali a favore di minori in età, bambini indigenti e di diversa nazionalità, con assoluto rispetto per le loro tradizioni, nel quadro di una politica per l'infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, con stretta collaborazione con le famiglie e con la comunità, valorizzando le forme di partecipazione comunitaria; ed ancora con la istituzione centri di ricreativi e sportivi intende promuovere, nel quadro di un rapporto famiglia - infanzia - società, un processo di socializzazione omogenea per i bambini provenienti da differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti, ampie opportunità di esperienze educative, sul piano affettivo ed intellettuale, al fine di garantire la piena affermazione delle potenzialità infantili.

In relazione a ciò ed in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

= organizzazione e gestione in proprio o mediante l'assunzione da privati, da Enti locali e da Enti ed Istituzioni pubbliche e private di scuole per l'infanzia, materna privata e/o paritaria, di asilo nido, assistenza e istruzione integrativa ai fanciulli e adolescenti, refezione e mensa per fanciulli e adolescenti mettendo a disposizione i mezzi, le

attrezzature e le esperienze didattiche ed il servizio delle insegnanti;

= la prestazione di servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per l'infanzia e di servizi educativi per il tempo libero.

= servizi di riabilitazione ed assistenza, presso le scuole materne, gli asili nido ed i centri sportivi;

= assistenza a soggetti diversamente abili, con problematiche psicologiche e attività di logopedia;

= organizzazione di attività psicomotorie e sportive in genere, linguistiche, musicali e teatrali viaggi ed escursioni nei predetti ambiti.

= organizzazione e realizzazione di attività ricreative e ludiche nonchè di servizi di animazione in genere per fanciulli, adolescenti e adulti, anche in occasioni particolari quali feste di compleanno, feste con gli amici, mettendo a disposizione, per tale servizio, locali attrezzati al chiuso e all'aperto; tale attività potrà essere svolta, a richiesta, anche in strutture esterne, in occasione di cerimonie, oppure presso pubblici esercizi convenzionati.

= servizi di mensa, di trasporto ed altri servizi ad essi connessi per lo svolgimento dell'attività sociale;

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa a quelle indicate come in via esemplificativa:

= istituire e gestire corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di perfezionamento professionale del personale, promuovendo e realizzando ogni utile iniziativa per il miglioramento della cultura generale e professionale;

= acquistare, affittare o costruire locali per aprire scuole materne ed asili nido nei quartieri o nelle zone sprovviste di scuole materne ed asili nido;

= fruire di contributi comunali, provinciali, regionali e statali per le rette di frequenza, servizi di mensa e di trasporto per alunni di famiglie con fasce di reddito predeterminato, nonchè dei contributi corrisposti dai detti Enti per spese di conduzione e gestione

La cooperativa potrà inoltre, sempre in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purchè non in via prevalente rispetto alla attività principale: istituire e/o gestire impianti ed uffici necessari per l'espletamento dell'attività sociale; acquistare, vendere, noleggiare, permutare macchine, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto, nonchè beni mobili ed immobili, assumerli e concederli in affitto; assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1

settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.

Art. 5 (Regole per lo svolgimento della attività mutualistica)
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti per le attività sopra previste nell'oggetto sociale.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Tutti i soci operatori appartengono alle seguenti categorie:
Soci prestatori, vale a dire: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

Soci volontari, vale a dire: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della legge 381/91 salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa, salvo autorizzazione assembleare.

Art. 6 bis (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque, non può essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2545 bis e 2476, commi 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione e l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-

l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti di cui al successivo art.43, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'Art.39 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

l'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) qualora ricorra una delle cause di esclusione;
- d) qualora la cooperativa si trasformi in altro tipo di società o in altro ente;
- e) in caso di trasferimento della residenza del socio in una regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-

razioni adottate dagli organi sociali;

c) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
f) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci (10) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Art. 13 (Morte del socio)

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.21, comma 1, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 15 (Termini di decadenza)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione

dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Art. 16 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 17 (Acquisto di quote proprie)

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 19 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotrenta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21 (Utili)

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n.59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 22 (Ristorni)

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera, quando lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, sulla destinazione del ristorno ai soci, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Modalità di assunzione delle decisioni)

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea dei soci:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) procede alla nomina dell'organo amministrativo;

c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) approva i regolamenti interni;

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

h) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;

l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla sua approvazione.

Art. 24 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e controfirmato per ricevuta.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 (Quorum deliberativi)

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per la deliberazione di sciogliere anticipatamente la società e per la nomina dei liquidatori, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto.

Tutte le altre deliberazioni sono prese, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, aventi diritto di voto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 27 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 28 (Rappresentanza nell'assemblea)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, salvo quanto appresso.

La delega deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, è rieleggibile, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Art. 31 (Compiti degli amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

degli intervenuti.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico, agli amministratori, agli amministratori delegati e ai membri del comitato esecutivo, se nominati.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante

la stipula di idonea polizza assicurativa.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati se nominati.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

TITOLO VI - CONTROLLO

Art. 36 (Controllo dei soci)

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 37 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, comma 1, c. c. l'assemblea nomina l'organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, che ha anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina dell'organo di controllo.

All'organo di controllo (monocratico o collegiale) spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile), oppure un revisore.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

3. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

4. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente entro trenta (30) giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del c.c..

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, come sopra evidenziato.

Firmato in originale

Maria Teresa Pilone

Claudia Armenti

Anna Sciotti

Rossella Sannoner (impronta del sigillo)